

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 1740 / 3.2016.11. del 27 GEN. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Richiesta IACP di Catania di maggiori oneri espropriativi in ordine alla costituzione di n. 44 alloggi popolari nel Comune di Riposto – L.R. 3.1.2012, n. 1, art. 3, comma 1 e) bis

Assessorato Regionale Infrastrutture e mobilità
Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti
Servizio V
Palermo
(Rif. Prot. 885 del 12.1.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine "*all'utilizzo delle somme di cui al comma 1, art. 3 della l.r. 1/2012 e s.m.i., per il riconoscimento di contenziosi, ancorchè derivanti dalla soccombenza dei comuni e/o Istituti a seguito di sentenze munite di formule esecutive*".

Si riferisce che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, ha chiesto, ai sensi della l.r. 3.1.2012, n. 1, art. 3, comma 1, lettera e) bis, l'accreditamento di somme quali differenze tra quelle già versate al Comune di Riposto, e le maggiori conseguenti alla soccombenza del predetto Comune per effetto di sentenze passate in giudicato e relative a maggiori oneri espropriativi, oltre accessori.

Viene precisato che, a sostegno della richiesta, il Comune invoca una convenzione, dallo stesso stipulata con lo IACP di Catania ex art. 35 della legge 865/71.

Poste le superiori premesse, "*e nonostante la novellata norma preveda che le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex Gescal) possano essere utilizzate per maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata*", codesto richiedente solleva taluni dubbi "*sull'utilizzo corretto delle somme in ordine al contenzioso*".

Al riguardo viene precisato che "*il richiamo da parte del Comune all'articolo 6 della convenzione (...) non sia conducente al riconoscimento di oneri derivanti da contenzioso, ma eventualmente per l'assunzione d'impegno, da parte dello IACP, per somme occorrenti a seguito di determinazioni dell'indennità definitiva da parte della Commissione provinciale, ex art. 14 della legge 10/77, a seguito probatoria documentazione trasmessa dal Comune*", condizione questa già soddisfatta con apposito decreto assessoriale con il quale è stato riconosciuto e liquidato allo IACP di Catania, e successivamente trasferito al Comune di

De M. AM

Riposto, un accreditamento integrativo riguardante il fabbisogno finanziario per la definizione delle procedure espropriative relative ai programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

La legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante norme in materia di *“riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”*, dispone all'articolo 3 (*interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina*), comma 1, che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

a) interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;

b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;

c) contratti di quartiere II, per l'utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2005;

d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell'ordine, comprensive di alloggio, ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;

e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011;

e-bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”.

L'articolo in questione, nel disporre la destinazione delle risorse giacenti *“afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata”*, sembra porre prevalentemente l'accento sull'elemento oggettivo delle loro finalità di impiego, piuttosto che su quello soggettivo dei destinatari delle medesime.

Ed in tal senso, la lettera e) bis della disposizione in parola prevede, come visto, che le risorse disponibili possano essere impiegate (anche) per pagamenti e contenziosi derivanti dalla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La generica indicazione del termine *“contenziosi”* (distinta dagli altri termini *“espropriazioni e pagamenti”*, pure collegati, e *“maggiori oneri”*), seppur correlata ad attività di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, non sembra consentire un'interpretazione differente da quella letterale usata dal legislatore, e cioè, di ritenere che le

somme giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, nei limiti indicati nella disposizione medesima, possano essere utilizzate (tra le ipotesi ivi previste) per il pagamento di somme derivanti da contenzioso connesso ad attività di edilizia pubblica sovvenzionata, indipendentemente dai soggetti coinvolti nella lite.


Per altro verso, e per quanto può qui assumere rilievo, si osserva che il richiamo alla convenzione stipulata tra il comune e lo IACP di Catania, non sembra fornire elementi dirimenti alle perplessità sollevate da codesto Dipartimento, atteso che la richiesta di accreditamento di somme avanzata dal predetto istituto all'Amministrazione, è stata formulata sulla base (e per effetto) delle richiamate disposizioni normative di cui alla legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, art. 3, comma 1, e) bis, e nel rispetto di specifiche sentenze passate in giudicato, che hanno determinato la soccombenza del Comune in discussione.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Visto: il dirigente avvocato Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

